

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):		gli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358)	6
Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705)	3	RIZ ROLAND, <i>Presidente, Relatore f.f.</i>	6, 7
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 5	AGLIETTA MARIA ADELAIDE	7
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4, 5	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6
MACIS FRANCESCO	4	CASINI CARLO	7
ROMANO DOMENICO, <i>Relatore</i>	5	MACERATINI GIULIO	7
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		MACIS FRANCESCO	7
Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo su-		RIZZO ALDO	7, 8
		RUSSO FRANCO	7
		VIOLANTE LUCIANO	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale (705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale.

Ricordo che nell'ultima seduta la Commissione aveva iniziato la discussione dell'articolo 1, a cui il Governo aveva presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il sistema informativo del Casellario giudiziale, basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche e articolato in un centro di elaborazione istituito presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali, dislocate nelle sedi delle Procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, tra loro interconnesse, assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali provvedendo alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonché al rilascio dei certificati.

L'accesso al sistema informativo può essere effettuato da qualunque punto terminale indipendentemente dal luogo di nascita della persona il cui certificato sia richiesto.

Gli archivi magnetici contenenti i dati sostituiscono quelli cartacei di cui al re-

gio decreto 18 giugno 1931, n. 778, ed i certificati rilasciati dagli elaboratori sostituiscono quelli indicati dagli articoli da 23 e 35 del Regolamento suddetto.

La gestione amministrativa e tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Rammento inoltre che, sempre in quella sede, l'onorevole Nicotra aveva presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma dell'emendamento 1. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche con sistemi meccanizzati periferici dislocati in ogni ufficio della Procura ».

Avverto altresì che gli onorevoli Macis e Granati Caruso hanno presentato oggi i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 603 del codice di procedura penale aggiungere i seguenti:

« La raccolta e conservazione dei dati avviene mediante l'impiego di apparecchiature elettroniche collegate ad un centro di elaborazione istituito presso il casellario centrale e posto sotto la direzione e vigilanza del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'accesso al sistema informativo può essere effettuato da qualunque punto in-

dipendentemente dal luogo di nascita della persona alla quale i dati si riferiscono.

Gli archivi magnetici contenenti i dati, ed i certificati rilasciati dagli elaboratori sostituiscono i documenti cartacei ».

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 607 del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo seguente:

« ART. 607-bis. — (Diritto di accesso del privato al sistema informativo). — La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica del luogo di abituale dimora di accedere ai dati concernenti l'integralità delle iscrizioni a suo nome, mediante la loro diretta visione sullo schermo del terminale.

Nessuna certificazione scritta relativa all'integrità delle iscrizioni potrà essere rilasciata a chi ne ha preso visione, salvo il diritto di richiedere, ai sensi dell'articolo 610, la rettifica o l'interpretazione delle iscrizioni visionate ».

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ricordo di aver già illustrato l'emendamento del Governo nella seduta precedente.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare i miei emendamenti. Nella sostanza il primo emendamento presentato dal gruppo comunista è identico a quello del Governo, poiché i contenuti del primo non si discostano dalle formulazioni del secondo. L'unica differenza consiste nella riconduzione della norma nell'ambito del codice di procedura penale e nel tentativo di evitare che si creino differenziazioni e, quindi, anche perplessità interpretative. Vorrei ricordare che l'articolo 603

del codice di procedura penale stabilisce che l'osservazione e la raccolta dei dati debba avvenire presso ciascun tribunale, sotto la responsabilità e la vigilanza del procuratore della Repubblica. Il testo proposto dal Governo non modifica la legge, però possono sopravvenire dei problemi in quanto è previsto un sistema centralizzato, rispetto al quale la responsabilità del procuratore della Repubblica in sede locale può sfumare; in ogni caso, in tale testo non vi è alcun riferimento a chi ha la responsabilità della gestione centralizzata.

La proposta che sottoponiamo alla valutazione dei colleghi tende a stabilire che la raccolta e la conservazione elettronica dei dati avvenga sempre in sede locale, sotto la responsabilità del procuratore della Repubblica, naturalmente nell'ambito di un sistema collegato in cui l'accesso è consentito in qualsiasi parte del territorio dello Stato; tale sistema centralizzato è sottoposto alla vigilanza e alla responsabilità del procuratore generale presso la corte di cassazione, perché vi sia un referente istituzionale per la raccolta dei dati.

Noi crediamo infatti che su una questione così delicata, che investe diritti fondamentali del cittadino, debba essere conservato l'indirizzo che è contenuto nel codice di procedura penale e che affida alla magistratura un compito così delicato.

Nell'articolo successivo che è stato proposto dal gruppo comunista la gestione tecnica e amministrativa dell'impianto è affidata alla direzione ministeriale. In definitiva, non viene proposta alcuna modifica, ma una collocazione diversa: il problema è soltanto quello di indicare un referente istituzionale, al quale far risalire le responsabilità della gestione.

In particolare, nell'articolo 1-bis viene ribadita la norma che dà diritto all'interessato di prendere visione dei dati che lo riguardano e di chiedere eventualmente la modifica degli stessi, secondo le norme relative all'incidente di esecuzione, così come è previsto attualmente nel codice di procedura penale.

I due articoli proposti altro non sono che un tentativo di collocare diversamente la materia, con i necessari aggiornamenti, nell'ambito del sistema di procedura penale. Le altre norme proposte ripetono e contengono le indicazioni degli emendamenti governativi.

Ribadisco che non vi è alcuna differenza di contenuti fra la proposta del gruppo comunista e quella governativa: la prima è solo un tentativo di collocare la materia nell'ambito del sistema del codice di procedura penale, prevedendo la responsabilità del procuratore generale presso la corte di cassazione e di sistemare meglio — può darsi che non sia stato raggiunto lo scopo, ma siamo qui per cercare di migliorare il testo — la materia.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Riterrei opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire alle parti politiche un esame informale degli emendamenti presentati.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, alla luce delle osservazioni formulate dall'onorevole Macis, dichiaro di concordare con la richiesta avanzata dal relatore di sospendere brevemente i lavori al fine di permettere una riunione informale. Il Governo, infatti, ha preparato altri emendamenti, che recepiscono le esigenze formulate nel corso del dibattito svoltosi nell'ultima seduta e quelle scaturite nel corso della celebrazione dei processi per direttissima, nonché quelle derivanti dalla necessità di migliorare l'organizzazione del lavoro di raccolta dei dati attualmente esistente.

Il Governo proporrà l'introduzione di un articolato diverso, che dovrebbe essere preventivamente esaminato in sede informale.

Credo che quella in discussione non sia una materia nella quale ci si possa attardare in contrapposizioni e che tutti i gruppi siano orientati nel senso di trovare una soluzione. Debbo a questo punto ribadire che nell'articolo predisposto dal

Governo c'è una risposta a tutte le esigenze prospettate, anche se tale testo è suscettibile di miglioramenti, tanto più che il Governo stesso è aperto a contributi migliorativi.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno a questo punto che la seduta sia sospesa fino alle 11,15. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,15.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Nel corso della riunione informale che si è svolta durante questa breve sospensione, siamo pervenuti unanimemente alla conclusione che sia necessario nominare un Comitato ristretto, che possa avvalersi della collaborazione dei tecnici, per la riformulazione degli articoli del provvedimento. Sono infatti affiorati problemi di particolare delicatezza, sia in riferimento alla disciplina *ex novo* del casellario giudiziario, sia per le implicazioni relative alla responsabilità di vigilanza e di direzione del casellario, se cioè essa debba essere attribuita al procuratore generale della Corte di cassazione, ovvero al Ministero di grazia e giustizia. Infine, altri problemi sorgono per la conservazione dei documenti cartacei, nonché per garantire la corrispondenza dei dati informativi a tale documentazione cartacea.

Questa ampia problematica potrà essere approfondita e risolta in sede di Comitato ristretto che, se i colleghi sono d'accordo, potrebbe riunirsi il primo martedì successivo alla consultazione referendaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di nominare un Comitato ristretto per la formulazione degli articoli del disegno di legge.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto oltre a me stesso e al relatore, i deputati: Aglietta, Cifarelli, De Luca, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Nicotra, Pasqualin, Pontello, Reggiani, Russo Franco e Violante.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare ed alle misure alternative alla custodia in carcere ».

Ricordo che nella seduta del 15 maggio scorso tutte le parti politiche avevano manifestato alcune perplessità sul disegno di legge ed era stato chiesto un rinvio della discussione sulle linee generali per permettere al Governo di far conoscere la propria definitiva opinione.

Avverto che il relatore, onorevole Nicotra, è oggi assente per giustificato impedimento: provvederò io stesso a sostituirlo per l'odierna seduta.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, nell'intento di superare le perplessità emerse nella precedente seduta, preannunzia fin da ora la presentazione di due emendamenti, che ritengo siano tali da modificare il disegno di legge nel senso richiesto dalle diverse parti politiche.

Si tratta di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 e di un

articolo aggiuntivo, rispettivamente del seguente tenore:

ART. 1.

Dopo l'articolo 272-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 272-quater. — (Misure di controllo dell'imputato scarcerato). — Quando è necessario per salvaguardare le esigenze indicate nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può imporre all'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, uno o più fra gli obblighi previsti dall'articolo 282. Se è stata pronunciata una sentenza di condanna, il giudice può inoltre, prescrivere all'imputato: di presentarsi all'autorità di polizia indicata nell'ordinanza in giorni ed ore prestabiliti e ad ogni chiamata di essa; di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data preventiva notizia all'ufficio di polizia indicato nell'ordinanza; di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne a pena detentiva per delitto e sono sottoposte a misure di prevenzione o sono coimputate di reati associativi.

L'autorità di polizia può controllare in ogni momento l'osservanza degli obblighi da parte dell'imputato e fa rapporto al giudice di ogni infrazione ».

ART. 1-bis.

Nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale le parole « di dimorare in un determinato Comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato nei quali il denunciante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuni dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato, ha residenza, sono sostituite dalle seguenti: « di dimorare nel

Comune di residenza o in altro Comune, ovvero in una frazione di essi ».

PRESIDENTE. Proseguiamo dunque la discussione sulle linee generali.

FRANCO RUSSO. Mi riservo di esaminare con maggiore attenzione gli emendamenti preannunciati dal Governo. Tuttavia, in base alla lettura che ne è stata data, credo che l'impianto del provvedimento mantenga il suo carattere negativo.

Anche con la modifica proposta all'articolo 1, infatti, l'imputato che non è stato ancora giudicato — e non per sua colpa — deve sottostare ad alcune limitazioni nella sfera della libertà personale. Inoltre, il riferimento ai reati di associazione ed il disposto dell'articolo 1-bis proposto dal Governo ci riportano all'ottica della legislazione speciale.

È in base a queste considerazioni che desidero nuovamente e formalmente chiedere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. A questo proposito desidero ricordare che è stata l'aula a discutere del provvedimento concernente i termini di carcerazione preventiva, di cui il disegno di legge oggi al nostro esame può essere considerato un « corollario ».

Invito pertanto i rappresentanti degli altri gruppi presenti in Commissione a pronunciarsi formalmente su tale mia proposta — in merito alla quale, nella precedente seduta, si era registrato largo consenso — considerando che le modifiche proposte oggi dal Governo non superano le perplessità che erano state sollevate su alcuni punti del disegno di legge.

FRANCESCO MACIS. Ricordo al collega Russo che il gruppo comunista ha prospettato per primo l'eventualità di un rinvio in Assemblea. Chiedo comunque il tempo necessario per esaminare gli emendamenti preannunciati oggi dal Governo. Ritengo opportuno un breve rinvio della discussione del disegno di legge n. 705.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Mi pare di comprendere, dalla lettura degli emendamenti che è stata effettuata, che l'impianto di fondo del provvedimento non sia mutato rispetto al testo originario. Esprimo pertanto la mia adesione alla proposta del collega Russo. Mi sembra, infatti, corretto esaminare in sede referente, e quindi in aula, il provvedimento al nostro esame. Mi riservo, naturalmente, di esaminare gli emendamenti preannunciati dal Governo.

PRESIDENTE. Preciso che per la rimessione del provvedimento in Assemblea occorre che tale richiesta, ai sensi dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento della Camera, sia formulata da un numero di commissari pari ad un quinto dei componenti la Commissione.

ALDO RIZZO. Il gruppo della sinistra indipendente condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Russo, ma si dichiara d'accordo con il deputato Macis sull'opportunità di un breve rinvio che consentirebbe alle parti di approfondire gli emendamenti preannunciati dal Governo.

CARLO CASINI. Il gruppo della democrazia cristiana non ha per il momento alcuna intenzione di procedere alla rimessione in aula del presente disegno di legge. Naturalmente si impegna a prendere in esame gli emendamenti del Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Il problema politico reale consiste nel fatto che stiamo trattando della libertà vigilata senza termini. Infatti il primo emendamento preannunciato dal Governo fissa una serie di obblighi senza porvi termini. La riflessione testè richiesta consentirà, a mio avviso, di snellire il dibattito.

GIULIO MACERATINI. La filosofia di questo disegno di legge non mi convince perché sostanzialmente si tratta della prosecuzione, in forme diverse, di quella car-

cerazione preventiva che viene interrotta per decorrenza di termini. Non mi pare che ci si attenga allo spirito con il quale abbiamo votato quella legge. Non ci piace fare la parte del « legislatore pentito ».

Chiedo al Governo di valutare la norma contenuta in questo disegno di legge secondo cui chi si sottrae, in maniera che non viene neppure stabilita nella sua gravità, agli obblighi impostigli, si ritrova ad aver subito un periodo di carcerazione preventiva che non gli vale nulla. Mi sembra una norma barbarica, simile a quelle regole del « monòpoli » che fanno indietreggiare gli sfortunati giocatori.

Ritengo opportuno pensare a misure diverse, ad esempio ad una sanzione penale in caso di violazione degli obblighi prescritti, oppure a norme dissuasive che impediscano che ciò avvenga. Ribadisco il concetto che non si può ritenere che, per un capriccio di un giudice istruttore o di sorveglianza, il detenuto che non abbia adempiuto pienamente ai propri obblighi debba vedere vanificati gli anni di carcerazione preventiva. Mi sembra che in tal modo si voglia affidare l'esistenza di un uomo all'arbitrio di un altro.

ALDO RIZZO. Invito il Governo ad una riflessione. Sono d'accordo con le valutazioni espresse dall'onorevole Violante. Dalla lettura dell'emendamento preannunciato dal Governo all'articolo 1 si evince che al

soggetto scarcerato per decorrenza dei termini viene imposta una serie di obblighi e non è fissato alcun termine. Per tale ragione dobbiamo ritenere che gli obblighi stessi debbano perdurare fino ad una sentenza irrevocabile di condanna. Nella pratica significa che possono anche trascorrere dieci anni. Si andrebbe, in tal modo, oltre i termini naturali delle misure di prevenzione che non possono superare il massimo di cinque anni. Mi pare che emerga, nel presente testo, una anomalia obiettiva. Invito in questo senso il Governo a riflettere su una realtà che emerge dall'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Sulla base di quanto emerso dai vari interventi propongo di rinviare ad altra seduta le repliche del relatore e del Governo. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO